

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

DISPOSITIVO della

S E N T E N Z A

relativa alla causa iscritta al n. 4020/2011 R.G.L., promossa da :
FIOM-CGIL NAZIONALE, con sede in Roma, in persona del suo Segretario Generale pro-tempore, sig. *Maurizio Landini*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Piergiovanni Alleva, Emilia Recchi, Pierluigi Panici, Franco Focareta, Alberto Piccinini, Raffaele Ferrara, Vincenzo Martino nonché dall'avv. Elena Poli del Foro di Torino, (domiciliataria)

- parte ricorrente -

C O N T R O

FIAT spa, con sede in Torino, in persona del procuratore speciale dr. *Paolo Raimondi*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele De Luca Tamajo, Germano Dondi, Giuseppe Olivieri, Giacinto Favalli nonché dall'avv. Diego Dirutigliano del Foro di Torino (domiciliatario)

FIAT GROUP AUTOMOBILES spa, con sede in Torino, in persona del procuratore speciale dr. *Paolo Rebaudengo*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele de Luca Tamajo, Germano Dondi, Giuseppe Olivieri, Giacinto Favalli nonché dall'avv. Diego Dirutigliano del Foro di Torino (domiciliatario)

FABBRICA ITALIA POMIGLIANO spa, con sede in Torino, in persona del suo procuratore speciale, dr. *Paolo Rebaudengo*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele de Luca Tamajo, Germano Dondi, Giuseppe Olivieri, Giacinto Favalli nonché dall'avv. Diego Dirutigliano del Foro di Torino (domiciliatario)

- parti convenute -

E C O N T R O

FIM - CISL NAZIONALE, con sede in Roma, in persona del suo Segretario generale e legale rapp.te *pro-tempore*, sig. *Giuseppe Farina*, rappresentata e difesa dall'avv. Gianna Baldoni e dom.ta presso lo studio dell'avv. Roberto Lamacchia, del Foro di Torino)

UILM - UIL NAZIONALE, con sede in Roma, in persona del suo Segretario e legale rapp.te *pro-tempore*, sig. *Rocco Palombella*, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Maria Giorgi nonché dall'avv. Massimo Pozza, del Foro di Torino (domiciliatario)

FISMIC, con sede in Torino, in persona del suo Segretario Generale e legale rapp.te *pro-tempore*, sig. *Roberto Di Maulo*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo B. Scalenghe, Tiziana Anna D'Amato nonché dall'avv. Maria Irma Ciaramella, del Foro di Torino (domiciliataria)

UGLMETALMECCANICI, con sede in Roma, in persona del suo Segretario e legale rapp.te *pro-tempore*, sig. *Antonio Anolfo*, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Roggero, del Foro di Torino (domiciliatario)

- parti intervenute volontariamente -

* * * * *

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

- **Visto** l'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), nell'interpretazione che ne ha dato la Corte Costituzionale con sentenza 6 maggio 1974, n. 54,
- **Ritenuta** la competenza per territorio di questo Tribunale, in riferimento a tutte le domande formulate da Fiom-Cgil in ricorso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 413, 7° comma, e dell'art. 19 del codice di procedura civile,
- **Ritenuta** l'applicabilità del rito di cui agli artt. 409 e seguenti del codice di procedura civile (rito del lavoro) in riferimento a tutte le domande formulate da Fiom-Cgil in ricorso,
- **Visto** l'art. 429 del codice di procedura civile,

così provvede :

1. **RESPINGE** le domande formulate da Fiom-Cgil in ricorso, dirette ad ottenere la declaratoria di illegittimità dei seguenti contratti collettivi relativi al sito produttivo di Pomigliano d'Arco (Napoli):
 - a) contratto collettivo di lavoro di primo livello stipulato il 29 dicembre 2010 da Fiat S.p.A. con le Organizzazioni sindacali nazionali e territoriali di Napoli di Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismic, UglMetalmeccanici, Associazione quadri e capi Fiat,
 - b) contratto collettivo aziendale di secondo livello stipulato il 17 febbraio 2011 da Fabbrica Italia Pomigliano S.p.A. con le Organizzazioni sindacali territoriali di Napoli di Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismic, UglMetalmeccanici, Associazione quadri e capi Fiat,
2. **DICHIARA** antisindacale la condotta posta in essere da Fiat S.p.A., Fiat Group Automobiles S.p.A., Fabbrica Italia Pomigliano S.p.A., poichè determina, quale effetto conseguente, l'estromissione di Fiom-Cgil dal sito produttivo di Pomigliano d'Arco (Napoli),
3. **ORDINA** a Fabbrica Italia Pomigliano S.p.A. di riconoscere, in favore di Fiom-Cgil, la disciplina giuridica come regolata dal Titolo Terzo (*Dell'attività sindacale*), artt. da 19 a 27, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori),
4. **RESPINGE** ogni diversa ed ulteriore richiesta formulata da Fiom-Cgil in ricorso,
5. **DICHIARA** interamente compensate le spese di lite tra tutte le parti (originarie e intervenute) del giudizio.

La motivazione della presente sentenza verrà depositata in Cancelleria entro 60 giorni da oggi, in conformità con quanto previsto dall'art. 429 del codice di procedura civile.
Torino 16 luglio 2011

IL GIUDICE

dr. Vincenzo CIOCCETTI

